

Addi, 13 marzo 1986

T r a

la FIAT AUTO S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la FIM - FIOM - UILM  
si conviene quanto segue.

L'Azienda ha illustrato le motivazioni e le esigenze produttive ed organizzative che determinano la necessità di operare, a partire dal mese di giugno 1986, su tre turni di lavoro di otto ore per la produzione sulla linea 5 di montaggio della vettura Uno e tecnologie collegate (verniciatura e lustratura) dello stabilimento di Rivalta Carrozzeria.

Il sistema di alternanza dei lavoratori nei diversi turni seguirà un ciclo di tre settimane in modo che ciascun lavoratore effettui il turno notturno ogni tre settimane. I lavoratori posizionati sul 3° turno, compresa la mano d'opera indiretta, saranno 600.

A tale entità si perverrà gradualmente, entro il mese di ottobre/novembre 1986 e il numero dei lavoratori addetti al montaggio, fatte salve eventuali strozzature tecnico-produttive, si ridurrà gradualmente fino ad esaurimento in relazione all'entrata a regime della produzione dei nuovi tipi (ottobre/novembre 1987).

*Carlo*  
Le parti riconoscono rimosso il divieto di cui all'art.5 Legge 9.12.1977 n. 903 per il periodo sopra definito, tenuto conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi.

*Rovato*  
*Carlo*  
*Impiegato*  
*Carlo*  
*Carlo*

*Carlo*  
*Carlo*  
*Carlo*

Il presente accordo deve intendersi utile anche ai fini della comunicazione di cui al 2° comma del citato articolo 5.

L'individuazione dei lavoratori da inserire nel ciclo dei turni a rotazione sarà esperita a livello di stabilimento tra Direzione e R.S.A., tenendo conto dei casi di volontariato nell'ambito della Carrozzeria, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.

Eventuali ipotesi di esonero saranno esaminate in sede di stabilimento relativamente a casi di particolari situazioni familiari e di invalidità tutelata dalla legge 482 e collegata alla modalità della specifica prestazione lavorativa. I lavoratori che effettuano il turno di notte si avvarranno di riposi compensativi, di cui all'accordo aziendale del 3 luglio 1978, nella misura di 1 turno di 8 ore ogni 16 turni notturni lavorati.

Tali riposi non potranno essere cumulati né allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti a festività infrasettimanali e/o ferie, e dovranno altresì essere richiesti con preavviso, secondo la prassi in atto.

Detti permessi dovranno essere fruiti entro tre mesi dalla data della relativa maturazione.

L'assenza contemporanea dei lavoratori per riposi non potrà superare il 3% dell'organico del reparto di appartenenza.

A livello di stabilimento, saranno effettuate, tra Direzione e R.S.A., a decorrere dal mese di aprile, verifiche sulle modalità applicative del 3° turno e sui relativi problemi tecnico-organizzativi.

*conf.*

*Supplente*  
*Dir. Stabilimento*  
*R. S. A.*

*Dir. Stabilimento*  
*R. S. A.*

